



Documento di seduta

B8-0301/2017

26.4.2017

PROPOSTA DI ATTO DELL'UNIONE

presentata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento

sulle differenze nelle dichiarazioni, nella composizione e nel sapore dei prodotti nei mercati centrale/orientale e occidentale dell'UE

Dubravka Šuica (PPE), György Hölvényi (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Inese Vaidere (PPE), Renate Sommer (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Nicola Caputo (S&D), Biljana Borzan (S&D), Jana Žitňanská (ECR), Ivo Vajgl (ALDE)

Proposta di atto dell'Unione sulle differenze nelle dichiarazioni, nella composizione e nel sapore dei prodotti nei mercati centrale/orientale e occidentale dell'UE

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 5 della decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo¹,
 - visto l'articolo 46, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che nel corso della 3524^a riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca", svoltasi a Bruxelles il 6 marzo 2017, per quanto riguarda la duplice qualità dei prodotti alimentari, la Commissione è stata invitata "a prendere in considerazione misure adeguate compresa una normativa a livello unionale";
- B. considerando che alcuni studi hanno confermato l'esistenza di differenze nella composizione e nella qualità di prodotti della stessa marca e con imballaggio identico venduti sui mercati centrale/orientale e occidentale dell'UE;
- C. considerando che numerosi prodotti venduti negli Stati membri centrali/orientali dell'UE contengono ingredienti di qualità inferiore rispetto ai prodotti della stessa marca venduti sui mercati occidentali dell'UE; che da alcuni studi emerge che una buona metà dei prodotti presentano differenze che incidono in maniera significativa sulla loro qualità, tra cui una percentuale maggiore di grassi, una percentuale inferiore di carne, una maggiore quantità di dolcificanti artificiali e conservanti, nonché un peso inferiore;
- D. considerando che tali differenze sono state riscontrate in una vasta gamma di prodotti – dal cibo e articoli da bagno a detersivi e disinfettanti – che sono di qualità inferiore e, talvolta, di prezzo superiore rispetto a prodotti identici venduti nel segmento occidentale del mercato dell'UE;
- E. considerando che le imprese differenziano i prodotti a seconda dei mercati; che è, tuttavia, inaccettabile che vi siano differenze nella qualità degli ingredienti di base, il che di conseguenza induce in errore i consumatori;
1. invita la Commissione a presentare, entro il 30 settembre 2017, a norma dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di atto inteso a rivedere la legislazione dell'UE, allo scopo di porre fine a tali pratiche di frammentazione del mercato e tutelare i consumatori, eliminando i doppi standard nella qualità dei prodotti venduti nell'Europa centrale/orientale e in Europa occidentale.

¹ GUL 262 del 7.10.2005, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Non esiste attualmente alcuna disposizione del diritto dell'Unione che preveda la tutela dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti della stessa marca e con imballaggio identico venduti nel mercato interno.

Succede spesso che prodotti/generi alimentari di qualità in diversi Stati membri, pur assomigliandosi, presentino differenze in termini di contenuto, mentre le versioni vendute negli Stati membri centrali e orientali sono spesso di qualità inferiore.

Il nocciolo della questione è rappresentato dai diversi standard di qualità per quanto riguarda la composizione degli ingredienti di base di un prodotto di marca.

Eliminare questi doppi standard nel mercato interno e costringere le imprese a vendere prodotti di marca identici nell'intera Unione obbligherebbe quest'ultima a rivedere la propria legislazione e a introdurre una normativa più rigorosa.

La Commissione deve garantire la tutela dei consumatori e combattere i doppi standard, avviando un'azione legislativa contro questa distorsione iniqua del mercato interno mediante un atto dell'Unione inteso a rivedere la vigente legislazione dell'UE, allo scopo di porre fine a siffatte prassi e a una tale frammentazione del mercato.